



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)**

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE TELEMATICA DELL'ALBO DEI FORNITORI
DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI ENNA.**

1. ISTITUZIONE ALBO ANNUALE

E' istituito presso il Libero Consorzio Comunale di Enna l'Albo annuale delle Imprese di Fiducia e dei Fornitori di beni e servizi (d'ora in poi denominato Albo), ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e in ottemperanza dell'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto, nonché della gestione degli Albi delle Imprese. Si richiamano altresì le seguenti norme regolanti le procedure di affidamento e per tutto il periodo della loro validità: Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, L.R. 12 luglio 2011 n. 12, parere MIT 752/2020, Direttiva 186673 del 16/12/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico Regione Siciliana.

2. OGGETTO, FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Albo) che il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti qualificati idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza ed equa rotazione.

L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma deve essere esclusivamente considerato come atto prodromico alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi che verranno in seguito precisati.

L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità di partecipazione, per quel soggetto, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna.

L'Albo verrà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori ai sensi degli artt. 35, 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice..

Resta ferma la facoltà dell'Ente, in tutti quei casi particolari e motivati, di invitare e interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'Albo pertinente.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva, comunque, la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. STRUTTURA DELL'ALBO TELEMATICO

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- esecutori di lavori pubblici;
- Fornitori di beni e servizi;
- Tecnici Progettisti ed assimilati
- Professionisti

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione come da elenchi allegati al presente Regolamento.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo.

L'Ente tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze presentate per l'iscrizione all'Albo annuale tenendo conto dei legittimi interessi dell'Operatore Economico

relativamente alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy dettata dal già citato D.Lgs 196/2003.

Tutti i dati che verranno acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gare e Appalti cui sono demandati i poteri e le responsabilità degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali che vengono esercitati in qualità di Responsabile del trattamento.

5. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione tutti gli Operatori Economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016

Per essere iscritti all'Albo dei Fornitori e delle ditte di fiducia del Libero Consorzio Comunale di Enna occorre:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.

Resa salva la facoltà, per questo Libero Consorzio Comunale, di effettuare controlli in merito alle dichiarazioni rese.

In qualsiasi momento, il libero Consorzio Comunale di Enna, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni o altra documentazione che comprovi il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal Decreto Correttivo 56/2017.

Per l'iscrizione come Aziende esecutrici di lavori pubblici:

in relazione alla sezione dedicata all'Elenco per i Lavori sono definite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del D.lgs n. 50/2016 e 1, comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020), le seguenti classifiche di importo del contratto da affidare, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione:

- Classifica NO SOA: per importi inferiori a € 150.000,00;
- Classifica I: per importi superiori a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 258.000,00;
- Classifica II: per importi superiori a € 258.000,00 e pari o inferiori a € 516.000,00;
- Classifica III: per importi superiori a € 516.000,00 e pari o inferiori a € 1.033.000,00;
- Classifica III-bis: per importi superiori a € 1.033.000,00 e pari o inferiori a € 1.500.000,00;
- Classifica IV: per importi superiori a € 1.500.000,00 e pari o inferiori a € 2.582.000,00;
- Classifica IV-bis: per importi superiori a € 2.582.000,00 e pari o inferiori a € 3.500.000,00;
- Classifica V: per importi superiori a € 3.500.000,00 e pari o inferiori a € 5.165.000,00;
- Classifica VI: per importi superiori a € 5.165.000,00 e pari a € 5.350.000,00.
- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'articolo 63 comma 1 D.P.R. 207/2010;
- certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per iscrizione come aziende di fornitori beni e servizi:

(appalti pubblici di forniture di beni e servizi per importi compresi nelle soglie previste dall'articolo 35, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016)

- capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria o sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- capacità tecnica, documentata attraverso:

1. descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché gli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
2. l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui dispone l'impresa;
3. certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema di qualità". Il fornitore ha la facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni e comprovare la propria capacità tecnica.

Per iscrizione come professionista tecnico:

- I Professionisti (sia in forma di persona fisica che societaria) che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione e meglio individuati appresso;
- I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore (si richiede preferibilmente al fine di procedere alle verifiche a campione di allegare i certificati di regolare espletamento servizio rilasciati dagli enti affidatari, per le opere private necessita possedere contratto, fatturazione del servizio, certificazione del privato comprova di presentazione permessi pratiche agli uffici competenti).
- Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di carattere generale o professionale. Essi sono comunque invitati a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione ogni anno dall'iscrizione all'Albo. In caso di assenza di comunicazione del rinnovo dell'iscrizione e della permanenza dei requisiti allo scadere dell'anno, l'operatore economico verrà sospeso dall'Albo. Allo scadere del secondo anno, permanendo tale inattività, l'operatore verrà cancellato.

• **Requisiti richiesti:**

Poichè ai sensi del combinato disposto all'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c-bis) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., ivi comprese normative in deroga, , le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante:

affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. Al fine di garantire una maggiore trasparenza l'affidamento diretto avverrà previo un sorteggio di Professionisti iscritti all'Albo con riferimento al servizio da affidare, nel rispetto di un'equa rotazione degli incarichi e degli inviti. E' facoltà del RUP e/o del Dirigente Tecnico competente di affidare direttamente, senza procedere ad un preventivo sorteggio, nei casi in cui l'oggetto della prestazione richieda particolare conoscenze e/o particolari specializzazioni;

mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (previa consultazione di almeno 5 operatori attingendo i nominativi dall'Albo.

Per importi superiori ad € 40.000,00 e inferiori a € 75.000,00 i Professionisti e le società per i servizi tecnici dovranno dichiarare:

1. l'iscrizione agli Ordini Professionali relativi al titolo posseduto;
2. l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi per cui si richiede l'iscrizione, per un importo pari al valore massimo di fascia.

Per importi superiori a 75.000,00 ed inferiori a € 214.000,00 (ovvero alla Soglia Comunitaria di riferimento) i Professionisti e le società per i servizi tecnici dovranno dichiarare:

1. l'iscrizione agli Ordini Professionali relativi al titolo posseduto;
2. Iscrizione all'Albo Regionale dei Professionisti art. 12, comma 4, L.R. 12/2011;

3. il possesso di un fatturato globale, espletato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo, di importo pari ad una volta il valore massimo della fascia;
4. l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi per cui si richiede l'iscrizione, per un importo totale non inferiore ad un valore 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

(Gli importi possono essere oggetto di ridefinizione nel caso di intervenute modifiche di legge).

6. MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Enna all'indirizzo <https://provincia-enna.acquistitelematici.it/register>.

Una volta creato l'account ed effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione alle sezioni di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

Il processo di registrazione è distinto in 2 fasi distinte:

1. Registrazione del Legale Rappresentante
2. Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione

Fase 1: Registrazione: (necessaria per la partecipazione alle procedure aperte)

Durante la registrazione base verranno richieste poche informazioni e si potranno scegliere le credenziali (user e password). All'Operatore verrà inviata una mail di conferma sulla quale dovrà cliccare per poter passare alla fase successiva.

Fase 2: (necessaria per l'iscrizione agli albi)

- **Richiesta di Iscrizione** Durante la Registrazione completa, l'Operatore dovrà inserire tutte le informazioni richieste prestando attenzione ai campi * (obbligatori). In ogni fase verrà effettuato il salvataggio dei dati inseriti anche senza aver terminato la compilazione. *Alcune tipologie di iscrizione permetteranno nella fase successiva di richiedere l'attivazione del profilo su due differenti elenchi (es. fornitore di beni e servizi - esecutore di lavori pubblici)*
- **Abilitazione:** Una volta completato l'inserimento dei dati l'Operatore potrà richiedere l'abilitazione cliccando sul relativo pulsante. La richiesta giungerà all'attenzione degli uffici preposti che provvederanno a vagliare la documentazione inviata All'atto dell'Abilitazione.

Avvenuta la registrazione, l'Operatore potrà gestire i propri dati anagrafici in autonomia, inviare la richiesta di abilitazione agli Albi dell'Ente, scambiare comunicazioni tramite il sistema di messaggistica integrato nella piattaforma.

L'utente abilitato può essere invitato a presentare offerta in risposta ad una richiesta di preventivo, alle procedure negoziate e partecipare a procedure aperte.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni entro giorni 15 dal loro verificarsi.

Questo Ente si riserva di non accettare le richieste di iscrizione all'Albo per i seguenti motivi:

1. mancata o incompleta integrazione della documentazione richiesta;
2. accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione e a quelle che sono le esigenze dell'Ente.

Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione con le seguenti limitazioni:

1. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
2. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
3. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione in elenco, purchè tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

Qualora la documentazione presentata non risulta completa e esauriente, il procedimento di iscrizione rimane sospeso sino a che l'Operatore economico interessato non fornisca le richieste di integrazione.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non pervengano per via telematica.

7. UTILIZZAZIONE DELL'ALBO

La scelta degli Operatori economici, *da invitare alle procedure di affidamento di cui al combinato disposto all'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c-bis) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., ivi comprese normative in deroga*, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire attraverso affidamento diretto oppure tramite sorteggio, seguendo un criterio di equa rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti.

Nell'ipotesi in cui il numero di operatori economici in una stessa categoria e/o fascia di importo sia superiore al numero minimo da invitare ad una singola procedura di affidamento, gli operatori economici da invitare saranno selezionati applicando un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto della fascia di importo della prestazione e della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

La valutazione della dislocazione territoriale dei concorrenti da invitare, relativamente a specifici interventi, è rimessa al responsabile Unico del Procedimento nel provvedimento di indizione/Determina a contrarre.

Gli operatori iscritti all'Elenco da invitare, per assicurare la rotazione, vengono scelti dal Responsabile Unico del Procedimento mediante individuazione attraverso nominativi forniti dal Servizio che gestisce l'Albo Telematico dell'Ente;

E' fatta salva diversa opzione da parte del responsabile Unico del Procedimento di ciascuna procedura, previamente ed adeguatamente motivata.

L'invito può essere esteso anche all'affidatario uscente previa adeguata motivazione e/o avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione raggiunto a conclusione della precedente prestazione (esecuzione dei lavori o fornitura a regola d'arte, rispetto dei tempi e di tutte le condizioni pattuite), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'elenco, qualora lo ritenga opportuno a maggiore garanzia e salvaguardia dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici, in considerazione dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti nell'elenco.

Con riferimento a ciascuna categoria l'Ente provvede alla consultazione degli operatori economici come previsto dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettere a), b), c) e c-bis) del D.Lgs 50/2016 , (e comunque adeguandosi a tutte le norme transitorie in materia di affidamento di contratti pubblici), in relazione dell'importo della gara e/o dell'affidamento, rispettando i principi di non discriminazione, equa rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché di efficacia, efficienza ed economicità.

E' facoltà della Stazione appaltante non prendere in considerazione nella rotazione degli inviti un precedente affidamento diretto per somme sino ad € 40.000,00 oppure inviti per tipologie di lavori sino alla soglia massima di € 150.000,00. *(tali importi possono essere oggetto di ridefinizione nel caso di intervenute modifiche di legge)*. La possibilità di invitare l'operatore economico iscritto all'Albo ad una procedura di importo superiore a quelli in precedenza menzionati è esercitabile solo una volta e sino a completamento degli inviti degli operatori in elenco per l'anno solare.

Gli operatori iscritti all'Albo che verranno invitati alla gara saranno individuati da un sorteggio, effettuato in seduta pubblica, previa attribuzione di un numero a ciascuna delle ditte e con elenco segreto.

E' facoltà del RUP richiedere al Servizio che gestisce l'Albo Telematico dell'Ente richiedere da tre a cinque nominativi di operatori per operare un sorteggio che individui l'operatore economico a cui affidare direttamente procedure di gara ove permesso dalla vigente normativa.

Per particolari tipologie di affidamenti che coinvolgono l'operatore economico in interventi legati a lavori di urgenza e disponibilità sul territorio provinciale o parti di esso, è facoltà del RUP attingere dagli elenchi nominativi di Operatori economici presenti nel territorio al fine di garantire tempestività di intervento.

Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione dei preventivi e/o delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle richieste di preventivi o nelle lettere di invito alle procedure.

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo non costituisce alcun titolo per pretendere affidamento di lavori, servizi o forniture.

Gli Operatori economici che non sono stati invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

8. SOSPENSIONE

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa da questo Libero Consorzio, con apposito atto dirigenziale a carico della Ditta, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

1. sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
2. la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione di lavori e forniture a seguito di attestazione da parte del R.U.P. di lavori o forniture di beni e servizi;
3. la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
4. ogni altro caso in cui si renda necessaria o opportuna la sospensione in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, a non procedere ad affidamenti verso il medesimo operatore economico;
5. mancata comunicazione entro il termine perentorio di giorni dieci dal verificarsi di qualsiasi evento che possa comportare la perdita della capacità generale, tecnico-professionale, economico/finanziaria a divenire affidatario di contratti pubblici;
6. in caso di assenza di comunicazione del rinnovo dell'iscrizione e della permanenza dei requisiti allo scadere dell'anno dalla data di iscrizione.

9. CANCELLAZIONE

Sono cancellate dall'Albo con provvedimento Dirigenziale le Ditte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1. decadenza del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e come modificato dal D.lgs 56/2017;
2. irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;

3. condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione all'Albo;
4. fallimento, liquidazione o cessazione attività;
5. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero alla perdita di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
7. qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia antimafia a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona o a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società;
8. mancata risposta, per tre volte, all'interpello dell'Ente in ordine a richieste di offerta. (La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili solo una volta ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo);
9. richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata per iscritto.
10. assenza di comunicazione del rinnovo dell'iscrizione e della permanenza dei requisiti allo scadere del secondo anno dall'iscrizione.

Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

La cancellazione non preclude una nuova iscrizione.

10. OBBLIGHI PER LE DITTE

Le Ditte iscritte all'Albo devono comunicare in maniera tempestiva, utilizzando il proprio account di registrazione alla piattaforma telematica, tutte le variazioni dei loro requisiti, organizzazione aziendale e struttura, che risultano influenti ai fini del presente regolamento, entro giorni 15 dal loro verificarsi.

Al fine del mantenimento dell'iscrizione e per rendere dinamici e attuali gli elenchi dell'Albo al fine di poter applicare tutte le forme semplificate di affidamenti, ciascun operatore economico incluso nell'Albo, sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento decadranno automaticamente dall'Albo anche se i dati rimarranno attivi nel sistema e potranno essere riabilitati e resi visibili nella sezione di interesse nel momento in cui si procederà all'aggiornamento anche tardivo.

11. MERCATO ELETTRONICO

Per le acquisizioni di beni e/o servizi resta fermo l'obbligo del preliminare ricorso alla consultazione in Consip oltre la soglia indicata dalla normativa vigente (*art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e art.1 comma 449 della Legge 296/2006 che obbliga gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma*) e al MePA della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (*art. 1, comma 40 della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 DL n. 52/2012 convertito con legge 94/2012*).

Successivamente alle predette consultazioni, è facoltà per questo Libero Consorzio Comunale, di esaminare offerte delle ditte iscritte nel proprio Albo fornitori al fine di verificare l'esistenza di condizioni economicamente migliori rispetto agli strumenti del mercato elettronico.

12. PUBBLICITA'

Al fine di poter utilizzare l'Albo in le procedure di affidamento, ivi comprese quelle previste da

norma derogatorie al Codice dei Contratti, per dare adeguata ed ampia pubblicità e per implementare il numero degli Operatori Economici iscritti, sarà pubblicato sul sito ANAC, MIT, sito Istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio dell'Ente e su tutte le piattaforme istituzionali idonee, un **AVVISO/INVITO** di manifestazione di interesse all'iscrizione all'Albo, rivolto a tutti gli operatori economici interessati alla nuova e a tutti gli operatori già iscritti al fine di aggiornare le proprie dichiarazioni.

13. NORME DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 50/2016;
- D.Lgs 56/2017:
- Regolamento 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Legge 120/2020 "Semplificazioni" di conversione el D.L 76/2020;
- L.R. 12/2011:
- Parere MIT 752/2020 del 10/12/2020
- Direttiva 186673 del 16/12/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico Regione Siciliana.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia,

Le disposizioni legislative intervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo senza che sia necessaria la sua metriale modifica.

Trovano in ogni caso applicazione le norme di cui al D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020.

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenutà esecutività della relativa deliberazione di approvazione.